



COMUNE DI GIOVO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 11 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI .

L'anno Duemilaventuno, addì Ventinove, del mese di Aprile, alle ore 18:35, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n.18, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale, così costituito:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
STONFER VITTORIO	Sindaco	SI
BRUGNARA FRANCESCA	Consigliere	SI
BRUGNARA MATTEO	Consigliere	SI
BRUGNARA STEFANO	Consigliere	SI
CALLEGARI STEFANO	Consigliere	SI
DALL'AGNOL MARIA PIA	Consigliere	SI
DAMAGGIO ANGELA	Consigliere	SI
DALVIT RICCARDO	Consigliere	SI
MICHELON DAVIDE	Consigliere	SI
MOSER MICHAEL	Consigliere	SI
NARDON GIANLUCA	Consigliere	NO
PELLEGRINI LORENZO	Vicesindaco	SI
PELLEGRINI SONNI	Consigliere	SI
STONFER MAURO	Consigliere	SI
TARGA SONIA	Consigliere	SI

Assiste in videoconferenza il Segretario comunale Luca Menapace.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Vittorio Stonfer, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Ufficio TRIBUTI

Estensore: ZANCANELLA EFREM

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rende noto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 comma 5 della L.R. 1/1993 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- con deliberazione n. 21 del Consiglio comunale di data 27.9.2011 è stato approvato il nuovo regolamento dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 28.12.2011;
- nel corso dell'anno 2020 sul territorio comunale è stato riorganizzato il servizio di raccolta rifiuti con l'introduzione del servizio denominato "porta a porta di prossimità", con tutti i cassonetti delle diverse tipologie di rifiuto chiusi ed apribili con apposita tessera magnetica personale per ciascun utente al fine di conseguire una miglior qualità delle raccolte differenziate;
- conseguentemente si rende necessario adottare un nuovo regolamento dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani che tenga conto delle nuove modalità di espletamento del servizio, nonché del funzionamento del Centro Raccolta presso la sede di ASIA, a cui possono accedere anche gli utenti di Giovo in virtù dell'apposita convenzione stipulata con i Comuni di Lavis e Terre d'Adige;

Preso atto che l'art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in particolare:

- disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Preso atto che la bozza di regolamento in oggetto risulta conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006;

Sentiti gli interventi come riportati nel verbale di seduta

Visto l'art. 49 comma 3 lett. e) della L.R. 2/2018 e s.m.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018 e s.m.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per appello nominale: voti favorevoli n. nove, voti contrari n. zero, astenuti n. cinque (i Consiglieri Stefano Brugnara, Stefano Callegari, Maria Pia Dall'Agnol, Riccardo Dalvit e Angela Damaggio), su n. quattordici Consiglieri presenti in videoconferenza e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il nuovo Regolamento per il servizio della raccolta dei rifiuti, che consta di n. 39 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/2018 i regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Di dare atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 e s.m., avverso alla presente deliberazione è ammesso: opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 comma 5 L.R. 2/2018 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

COMUNE DI GIOVO

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29 aprile 2021

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 4 - RIFIUTI URBANI DI UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 5 - ATTIVITA' E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
ARTICOLO 8 - CENTRO DI RACCOLTA
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DOMESTICO
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA
ARTICOLO 11 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)
ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE DI UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DI UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA
ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 20 - RACCOLTA VETRO
ARTICOLO 21 - RACCOLTA IMBALLAGGI MULTIMATERIALE LEGGERO
ARTICOLO 22 - RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE
ARTICOLO 23 - UTILIZZO DELLA TESSERA PERSONALE E DELLE ISOLE STRADALI
ARTICOLO 24 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ARTICOLO 25 - CESTINI PORTARIFIUTI
ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE
ARTICOLO 27 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 28 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
ARTICOLO 29 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
ARTICOLO 30 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 31 - CANTIERI EDILI

ARTICOLO 32 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
ARTICOLO 33 - RIFIUTI INERTI
ARTICOLO 34 – PILE E BATTERIE ESAUSTE
ARTICOLO 35 – FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI
ARTICOLO 36 – SPAZZAMENTO DELLE STRADE
ARTICOLO 37 - DIVIETO DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI
ARTICOLO 38 - SANZIONI
ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali;
 - f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai rifiuti radioattivi;
 - b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
 - d. ai residui ed alle eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla Legge 14/08/1991, n.281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
 - e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - f. ai materiali esplosivi in disuso;
 - g. alle terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 ;
 - b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter) "rifiuti urbani":
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
 - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs 3.04.2006 n. 152 ;
 - 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
 - b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
 - b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
 - b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
 - c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

- d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs 03.04.2006 n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis comma 2 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, che così dispone:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in

- deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184 ter, del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. I-ter) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 ;
- qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Articolo 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies; del D.Lgs 03.04.2006 n. 152
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
3. Sono rifiuti speciali (Art. 184 D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.):
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 ;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs 152/2006
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152 dd. 3 aprile 2006 e succ. mod. ed int.
5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 4

Rifiuti urbani di utenze non domestiche

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e differenziati, provenienti dalle utenze non domestiche, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, ed indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. modificato dal D.Lgs 116/2020 e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. modificato dal D.Lgs 116/2020.
2. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Le utenze non domestiche possono inoltre accedere al Centro Raccolta del Comune dove sono iscritte per conferire alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, definiti in un'apposita convenzione stipulata con l'Ente Gestore.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198 Dlgs 152/2006 modificato 26/9/2020).
5. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. nei modi stabiliti dal relativo regolamento di attuazione. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

Articolo 5

Attività e competenze nella gestione del servizio

1. La titolarità della gestione dei rifiuti urbani da avviare allo smaltimento è del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente avvalendosi dell'azienda consorziale ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale – che ha sede a Lavis in Via G. Di Vittorio n. 84.
2. Il Comune, sul proprio territorio comunale, garantisce il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a stabilire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti; garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente e di ogni altra di competenza comunale. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici e le aree con strada di accesso all'interno dell'area di espletamento del servizio, ma la cui viabilità non consenta agli automezzi in dotazione del gestore di transitarvi o effettuare manovre di inversione di marcia.
3. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006;

- d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso d'inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.
5. Il Comune, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.
6. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
7. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

Articolo 6

Oggetto del servizio e principi generali

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
- a. efficienza ed efficacia;
 - b. raggiungere l'economicità di gestione;
 - c. evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - d. garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - e. evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata e tale da evitare, per quanto possibile, che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo a inconvenienti di ordine igienico-sanitario; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata al primo giorno utile.

Articolo 7

Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle apposite ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
2. L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del Comune.
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati, le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto e bruciare rifiuti in casa.
9. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente regolamento ed è vietato ai soggetti che non siano iscritti nell'elenco degli utenti del Comune di Giovo, salvo che le località in cui è ubicata l'utenza dei medesimi siano inserite in apposite convenzioni/accordi stipulate fra Comuni confinanti.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 e di una somma da Euro 105,00 a 620,00 qualora le violazioni riguardino rifiuti pericolosi o ingombranti.
11. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
12. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.
13. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 8

Centro di raccolta

1. Il centro di raccolta (C.R.) è costituito, secondo il D.M. 08/04/2008, da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari ed in presenza di apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti. Alcuni Centri Raccolta possono essere gestiti in modalità sovracomunale.
2. La raccolta presso tale centro riguarda i rifiuti elencati in apposita Convenzione tra il Comune e l'Ente Gestore.
3. Per esigenze specifiche sarà previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 9

Modalità di conferimento e di raccolta del rifiuto secco non riciclabile domestico

1. La raccolta della frazione secca non riciclabile viene effettuata mediante il sistema di isola ecologica di prossimità con accesso gestito con la tessera personale consegnata all'utente oppure, per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta e per gli utenti identificati dal comune con particolari difficoltà a causa di malattia o handicap, con sistema "porta a porta", attraverso l'identificazione delle utenze e con le seguenti modalità:
 - a. ogni singola utenza deve essere dotata e ha l'obbligo di ritirare (presso l'ente gestore del servizio o presso gli uffici comunali) le tessere personali per l'accesso ai cassonetti. Per il sistema "porta a porta" (nei casi previsti) ogni singola utenza deve essere dotata e ha l'obbligo di ritirare (presso l'ente gestore del servizio) uno o più contenitori rigidi per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui la tessera o il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna della tessera o del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore. Nel caso di eventuali danni ai contenitori per oggettiva negligenza da parte degli utenti il costo derivante sarà pari a quello del dispositivo stesso come da prezzario approvato dal comune.
 - b. In caso di servizio "porta a porta", in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti dei singoli utenti, l'Ente Gestore valuterà la misura idonea del contenitore.

- c. il gestore del servizio deve garantire l'individuazione automatica e la misurazione del volume/peso dei rifiuti raccolti di ogni utenza ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale. L'utente ha il dovere di utilizzare il servizio.
 - d. i rifiuti devono essere conferiti dall'utente utilizzando gli appositi sacchetti disponibili presso il Gestore del servizio o presso altri luoghi individuati dal Comune. I sacchetti devono essere depositati ben chiusi.
 - e. è vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - f. è inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori o all'interno di contenitori assegnati ad altri utenti, anche se immessi in sacchi perfettamente chiusi.
 - g. è vietato introdurre nel cassonetto del secco qualsiasi altro rifiuto che sia riciclabile.
2. La pulizia dei contenitori personali deve essere fatta dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza le tessere e i contenitori devono essere riconsegnati al gestore del servizio puliti. Per la mancata riconsegna del contenitore e/o della tessera è previsto l'addebito in fattura sulla base del prezzario approvato dal Comune.
 3. Gli utenti serviti con il "porta a porta" devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'Ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico sanitarie.
 4. La raccolta viene effettuata dal Gestore del servizio nei giorni prestabiliti; i contenitori "porta a porta" devono essere ritirati a cura dell'utente entro le ore 21 del giorno di raccolta. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso, a discrezione dell'Ente Gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari, o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
 5. Il Gestore del servizio potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.
 6. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
 7. Il conferimento nelle isole stradali deve avvenire con un sacco o più sacchi della volumetria indicata dal cassetto o dalla calotta presente. La messa in dimora di sacchetti od oggetti più grandi della bocchetta atti ad incastrare tale bocchetta impedendone la chiusura, o danneggiando la bocchetta stessa, saranno sanzionati secondo le disposizioni del successivo comma 10.
 8. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta ad evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
 9. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 lett. c) d), 2, 4, 7,8, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. a) ed e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 10

Modalità di conferimento e di raccolta della frazione organica domestica

1. La raccolta della frazione organica (umido) del rifiuto viene effettuata mediante il sistema d'isola ecologica di prossimità oppure, per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta e per gli utenti identificati dal comune con particolari difficoltà a causa di malattia o handicap, con sistema "porta a porta", attraverso l'identificazione delle utenze e con le seguenti modalità:
 - a. Il rifiuto umido deve essere conferito dall'utente negli appositi contenitori stradali, con accesso gestito con la tessera personale consegnata all'utente in sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso i centri raccolta dell'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA), il Comune o altri luoghi indicati dal Comune. La raccolta, di solito, viene effettuata nelle apposite piazzole ove sono collocati contenitori relativi ai diversi tipi di rifiuti differenziati.
 - b. E' obbligatorio l'uso dei sacchetti in dotazione da parte dell'ente gestore per il conferimento ai contenitori stradali ed è vietato lo svuotamento del rifiuto organico sfuso nei cassonetti.
 - c. Nel caso di servizio "porta a porta" gli utenti devono esporre il loro contenitore la sera precedente il giorno di raccolta collocandolo al limite del confine di proprietà in punti individuati dall'Ente gestore assicurandosi che vengano rispettate le norme del Codice della Strada e quelle igienico-sanitarie, utilizzando sacchetti ben chiusi che devono essere ritirati presso l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA), o presso il Comune o altri luoghi indicati dal Comune. In alcuni casi, per esigenze di servizio, i mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso di tutti i proprietari o degli aventi diritto; in questo caso, ed a discrezione dell'Ente Gestore, il servizio potrà essere svolto solo se vi è garanzia della possibilità di manovra dei mezzi in sicurezza. Per quanto sopra, i proprietari, o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
 - d. E' vietato conferire nel contenitore per l'umido rifiuti diversi dalla frazione organica o con modalità diverse da quelle stabilite e depositare i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori.
 - e. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. b) d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 1500,00.

Articolo 11

Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare e/o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte o contigue.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente e/o creare problemi di ordine igienico – sanitario.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. la collocazione dovrà avvenire esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
 - b. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima d'immetterlo nella struttura;
 - c. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - d. assicurare un adeguato apporto d'ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - e. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo agricolo e/o di giardinaggio.
6. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge e/o di regolamento, il controllo della corretta gestione delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.
7. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

Articolo 12

Conferimento e raccolta del rifiuto secco non riciclabile di utenze non domestiche

1. Il produttore deve di norma conferire i rifiuti con le modalità di cui all'art. 9 mediante l'utilizzo di contenitori dedicati situati su aree private.
2. All'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

3. Attività non domestiche, quali uffici, studi o attività autorizzate dall'ente gestore perché produttori di quantità di rifiuti urbani paragonabili ad un'utenza domestica, potranno dotarsi delle apposite tessere per conferire ai cassonetti stradali del secco indifferenziato.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 13

Conferimento e raccolta della frazione organica di utenze non domestiche

1. Il produttore non domestico deve conferire la frazione organica dei rifiuti con le modalità di cui all'art. 10.
2. Se nel Comune è attivato il servizio di raccolta stradale per le utenze domestiche, potrà essere attivato il servizio di raccolta "porta a porta" per alcune utenze non domestiche, con le modalità riportate all'art. 10 lettera b). In questo ultimo caso all'utente sono forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale sia quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

Articolo 14

Raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - o diminuire la quantità dei rifiuti da smaltire;
 - o favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - o migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - o ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a. essere posizionati a cura del Gestore del servizio d'intesa con il Comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b. essere puliti a cura del Gestore del servizio attraverso interventi di lavaggio.

4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente riguardante il funzionamento del servizio.

Articolo 15

Conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta o presso appositi container posizionati, secondo un calendario su chiamata, in aree comunali.
3. Il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è compreso nella tariffa per la gestione dei rifiuti per i cittadini che conferiscono direttamente al Centro Raccolta.
4. Per il servizio svolto a domicilio, se attivato, su richiesta degli interessati, è previsto un corrispettivo stabilito nel listino approvato dal Comune .
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 16

Conferimento dei beni durevoli e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. I beni durevoli e le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computers e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori e climatizzatori d'aria;
 - f) elettrodomestici, radio, cellulari, utensili elettrici, fotocopiatrici, fax... .
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .

Articolo 17

Conferimento dei rifiuti pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'allegato D) alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente al Centro di Raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a 450,00.

Articolo 18

Conferimento dei rifiuti urbani vegetali

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta oppure con specifico servizio a domicilio a pagamento.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 60,00 a 360,00.

Articolo 19

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione e costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 20

Raccolta del vetro

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da solo vetro viene svolto dal Gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali verdi o con coperchio di colore verde, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite. L'accesso a tali cassonetti è gestito con la tessera personale consegnata all'utente;
 - b. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c. la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio;
 - d. è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - e. è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi risultano pieni;
 - f. i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti.
 - g. nei contenitori di cui alla lettera a) non possono essere conferiti lattine e barattolame.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00 .
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) ed f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

Articolo 21

Raccolta imballaggi multimateriale leggero

1. Il servizio di raccolta multimateriale leggero (imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata) viene svolto dal Gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali azzurri o con coperchio di colore azzurro, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite. L'accesso a tali cassonetti è gestito con la tessera personale consegnata all'utente;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

- c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e, in generale, in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni;
 - f) i contenitori introdotti devono risultare vuoti e almeno sommariamente puliti;
 - g) nei contenitori di cui alla lettera a) possono essere conferiti anche lattine, barattolame e cartoni per bevande e alimenti (poliaccoppiati tipo tetrapak).
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
 3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. e) ed f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

Articolo 22

Raccolta costituita da carta e cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali gialli o con coperchio di colore giallo, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite. L'accesso a tali cassonetti è gestito con la tessera personale consegnata all'utente;
 - b) l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti nei contenitori attraverso gli appositi fori;
 - c) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta;
 - d) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata anche se questi risultano pieni;
 - e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a 240,00.

Articolo 23

Utilizzo della tessera personale e delle isole stradali

1. La tessera personale, utilizzata per i conferimenti alle isole stradali descritti nei precedenti articoli, viene consegnata per l'esclusivo uso di conferimento dei rifiuti, è strettamente personale ed ogni utilizzo non corretto sarà sanzionato con le disposizioni previste nei relativi articoli.
2. In caso di eventuale smarrimento o danneggiamento causati alla tessera, anche per incuria, verrà consegnato un altro dispositivo addebitando il relativo costo.
3. A seguito di eventuale trasferimento di residenza o cessazione dell'attività, il dispositivo deve essere riconsegnato al comune (o all'ASIA) e verrà chiusa la propria posizione. La mancata riconsegna del dispositivo comporterà la prosecuzione dell'addebito della tariffa d'igiene ambientale e il pagamento del costo del dispositivo stesso.
4. L'isola di prossimità viene attribuita dal gestore all'utente. In caso di necessità il gestore può modificare l'isola di prossimità e l'utente verrà informato al riguardo.

Articolo 24

Smaltimento dei rifiuti urbani

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Piano Provinciale.

Articolo 25

Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o d'uso pubblico e le aree verdi, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affigervi materiali di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

Articolo 26

Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ai sensi dell' art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00 .

Articolo 27

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti in aree pubbliche

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti ambulanti devono conferire, nei luoghi indicati, le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro nei luoghi appositamente individuati.
4. In occasione di mostre, esposizioni o altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore, o comunque gli occupanti, devono concordare preventivamente con L'Ente gestore le modalità per lo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti.
5. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00.

Articolo 28

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
5. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00 .
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 29

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00

Articolo 30

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti. Nelle attività promosse o finanziate dall'amministrazione comunale è agevolato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali riutilizzabili e biodegradabili.
2. A manifestazioni terminate la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Per manifestazioni di particolare rilevanza, il termine di un'ora può essere prolungato con apposita indicazione del Comune.
3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a 150,00.

Articolo 31

Cantieri edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia o altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a 180,00

Articolo 32

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili: essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono, laddove gli autori dello stesso rimangano ignoti oppure siano stati anche successivamente identificati e non provvedano alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 33

Rifiuti inerti

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate.
3. E' possibile portare inerti in modiche quantità e ad esclusivo uso domestico anche al Centro di Raccolta, entro i limiti quantitativi stabiliti dall'ente gestore.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 300,00.

Articolo 34

Pile e batterie esauste

1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori per il conferimento diretto di tali rifiuti di provenienza domestica da parte dell'utenza presso il Comune, le scuole, i supermercati e i punti vendita.
2. È altresì collocato apposito contenitore presso il Centro Raccolta per il conferimento da parte dell'utenza, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Gestore ne curerà lo svuotamento ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Articolo 35

Farmaci scaduti o inutilizzati

1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio. Devono essere conferiti solo i blister e le confezioni a diretto contatto con il farmaco, senza le scatole e i foglietti illustrativi.
2. È altresì collocato apposito contenitore presso il Centro Raccolta, per il conferimento da parte dell'utenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il rifiuto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Articolo 36

Spazzamento delle strade

1. Lo spazzamento stradale, meccanico e manuale viene effettuato in economia dal Comune.
2. L'ASIA assicura, a richiesta dei Comuni, come attività di spazzamento manuale, la pulizia delle isole stradali e altri servizi (compresi cestini stradali e deiezioni canine), anche avvalendosi della collaborazione di terzi, con le cadenze di volta in volta programmate fra l'ente gestore e il Comune.

Articolo 37

Divieto di sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

1. E' vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti, al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 64,00 a 96,00.

Articolo 38

Sanzioni

1. A seconda della scelta dell'autorità competente, in caso di abbandono di rifiuti o altri reati, al posto delle sanzioni riportate agli articoli precedenti, possono essere applicate le specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. e s.m (Titolo VI Capo I).
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli e delle sanzioni penali eventualmente previste dalla legge, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale d'accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.
3. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dal personale di polizia locale, nonché dagli altri organi cui l'ordinamento attribuisce tale competenza.

Articolo 39

Disposizioni finali e transitorie

1. La violazione delle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso. A chiunque viola le stesse ordinanze si applicano le sanzioni pecuniarie corrispondenti alle norme regolamentari di riferimento.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a pubblicazione avvenuta.
4. Per disposizioni integrative, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia a provvedimenti adottati dal Gestore del servizio.

Artículo 99

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 29 aprile 2021 - n. 11**

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 185 DELLA L.R. 2/2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA: FAVOREVOLE

Giovedì, 23 aprile 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Efrem Zancanella

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Vittorio Stonfer



Il Segretario comunale
Luca Menapace

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03-05-2021 all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Giovo, 03-05-2021



Il Segretario comunale
Luca Menapace

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018; si dà atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.

Giovo,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Giovo,

Il Segretario comunale
Luca Menapace

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 2/2018; si dà atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.

Giovo, 14 MAG 2021



Il Segretario comunale
Luca Menapace